

COMUNE DI DONORI

Provincia di Cagliari



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

"PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

REDAZIONE: UFFICIO TECNICO COMUNALE.

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA: € 56.250,00 + IV.A.

FINANZIAMENTO: FONDI DI BILANCIO 2011 e PLURIENNALE 2012-2013

DURATA DEL SERVIZIO: ANNI DUE E MESI SEI

DATA: MAGGIO 2011

PARTE NORMATIVA

Indice

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Consistenza degli impianti
Art. 3	Ammontare dell'appalto
Art. 4	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 5	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
Art. 6	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7	Conoscenza delle condizioni di appalto
Art. 8	Consegna e inizio delle prestazioni
Art. 9	Durata dell'appalto
Art. 10	Gestione e programma delle modalità operative del servizio
Art. 11	Prodotti ed attrezzature tecniche per la prestazione del servizio
Art. 12	Sospensione e ripresa dell'esecuzione
Art. 13	Anticipazione
Art. 14	Pagamenti
Art. 15	Adeguamento del prezzo
Art. 16	Cauzione definitiva
Art. 17	Riduzione delle garanzie
Art. 18	Pagamenti in acconto
Art. 19	Personale impiegato
Art. 20	Verifica delle prestazioni
Art. 21	Sicurezza
Art. 22	Norme generali di sicurezza
Art. 23	Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 24	Varianti
Art. 25	Subappalto
Art. 26	Responsabilità in materia di subappalto
Art. 27	Pagamento dei subappaltatori
Art. 28	Penali
Art. 29	Definizione delle controversie
Art. 30	Risoluzione del contratto
Art. 31	Esecuzione in danno
Art. 32	Recesso
Art. 33	Spese contrattuali, imposte, tasse
Art. 34	Foro competente

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, nonché tutte le prestazioni, le forniture accessorie e le provviste necessarie per dare compiuto tale servizio, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente capitolato.

ART. 2 - CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

La consistenza attuale dell'impianto di illuminazione pubblica ammonta a circa N° 665 corpi illuminanti di vario tipo (palo alto in ferro, in ghisa e in lega, palo basso in ferro, palo basso in PVC, fari a pavimento e a parete, lanterne e luci campanile) distribuiti nel territorio di Donori

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo del servizio oggetto di appalto, soggetto a ribasso d'asta, è fissato in €56.250,00 a base di gara, oltre l'IVA vigente.

ART. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato « a corpo » ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
A) il presente capitolato speciale;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:
 - il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici;
 - il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
 - il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 25/11/2009.

ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'esecutore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione

oggetto di appalto.

ART. 8 - CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

1. L'esecuzione del servizio ha inizio, a seguito di formale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'intervenuta efficacia del contratto, previa convocazione dell'impresa.
2. È facoltà della stazione appaltante autorizzare, nei casi previsti all'art. 302, comma 2, del d.P.R. 207/2010, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
3. Se nel giorno fissato e comunicato, l'esecutore non si presenta per l'avvio dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio per l'avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

ART. 9 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in ANNI DUE E MESI SEI naturali consecutivi decorrenti dal 01/07/20011 e cessante il 31/12/2013.

ART. 10 - GESTIONE E PROGRAMMA DELLE MODALITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto da una ditta specializzata, con almeno cinque anni di esperienza nell'attività di gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica, debitamente dimostrata da certificazioni di altri Enti pubblici, nonché dal Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

2. Manutenzione ordinaria dei quadri elettrici, delle linee, dei sostegni e degli apparecchi illuminanti:

La manutenzione sarà effettuata in modo da garantire il perfetto funzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica,

L'appaltatore manterrà in ottimo stato di funzionamento gli apparecchi illuminanti provvedendo alla loro manutenzione e in particolare alla pulizia delle armature, dei riflettori e delle gonnelle e quanto necessario al riguardo degli apparecchi accessori quali reattori, condensatori, portalampade, morsettiere ecc.

- Accensione e spegnimento delle lampade - L'appaltatore disimpegnerà il servizio di accensione e spegnimento delle lampade mediante gli idonei dispositivi di apertura e chiusura dei circuiti installati nei quadri comando, curandone la regolare manutenzione. I tempi di funzionamento delle lampade saranno concordati con l'Amministrazione; tali operazioni comprendono la taratura dei dispositivi a cellula fotoelettrica e la regolazione dei dispositivi elettronici di altro tipo in modo che l'accensione e lo spegnimento delle lampade siano attuati secondo l'orario solare convenuto.

- Ricambio delle lampade - L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spesa, alla sostituzione settimanale delle lampade non funzionanti nella giornata di mercoledì e durante l'orario d'ufficio al fine di garantire la presenza di uno dei dipendenti comunali addetti al servizio.

Al fine del contenimento dei consumi energetici tutte le lampade fulminate e/o rotte dovranno essere obbligatoriamente sostituite con lampade a vapori di sodio ivi compresi i relativi accessori.

Le lampade sostituite verranno ritirate e smaltite a cura e spese della ditta Appaltatrice. L'appaltatore dovrà unicamente comunicare il nominativo del destinatario finale dei rifiuti.

Nella manutenzione ordinaria s'intendono ricompresi sinteticamente i seguenti interventi:

- accertamento periodico che tutte le parti dell'impianto siano regolarmente funzionanti eliminando immediatamente cause che ne impediscano il funzionamento. Qualora circostanze di tempo, di materiali ed altri giustificati motivi impediscano la riattivazione, dovrà provvedersi alla messa fuori servizio della parte difettosa, onde consentire il regolare funzionamento della restante parte;
- sostituzione immediata di propria iniziativa delle lampade di qualsiasi tipo con lampade a basso consumo (vapori di sodio), dei reattori, dei condensatori e degli accenditori, quando siano rotti, fulminati o mancanti per qualsiasi ragione, indipendentemente dalla frequenza delle rotture, con pezzi di ricambio dello stesso tipo delle attrezzature in opera o di quelle sostituite;
- mantenimento in condizioni di pulizia dei riflettori, globi, diffusori e delle lampade stesse;
- manutenzione e riparazione degli apparecchi da quadro (interruttori, teleruttori, commutatori), delle cassette porta apparecchiature, dei chiusini, morsettiere, giunzioni e collegamenti;
- raddrizzamento dei pali metallici esistenti fuori assetto;
- conservazione in perfetto stato di manutenzione e di efficienza del totale dell'impianto di pubblica illuminazione.

3. Manutenzione programmata-preventiva

Nella manutenzione programmata s'intendono compresi le seguenti tipologie d'intervento ed azioni:

Per quanto riguarda i sostegni

- verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo
- verifica dell'efficienza del collegamento a terra
- verifica della verticalità
- verifica della stabilità
- verifica visiva dell'integrità

Per quanto riguarda l'impianto di rifasamento automatico

- controllo dei dispositivi di inserzione automatica
- controllo lampade di monitoraggio e segnalazione
- verifica del corretto valore con cui viene assorbita l'energia elettrica
- serraggio morsettiere e punti di connessione
- controllo fusibili e protezioni

Per quanto riguarda i quadri di BT

- pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria

- verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali connessioni lente, ossidazioni o bruciature
- verifica dello stato dei contattori
- verifica dei collegamenti a terra
- verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee
- controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere
- prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade danneggiate
- verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o raffrescamento (ventilatori, termostati, condizionatori,...)
- verifica stato targhettature
- verifica ed eventuale ripresa delle verniciature e delle protezioni contro la corrosione e/o penetrazione di liquidi o polvere
- serraggio delle connessioni
- verifica strumentazione e segnalazioni
- verifica dello stato degli interruttori
- verifica a vista dello stato dell'isolamento dei conduttori
- verifica funzionale dei circuiti ausiliari
- verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli assorbimenti

Per quanto riguarda i corpi illuminanti

- accertamento dell'avvenuta accensione e spegnimento dell'impianto
- ricambio e fornitura di portalampada, morsettiere, fusibili, minuteria varia e di quanto occorre per garantire il normale funzionamento dei corpi illuminanti
- controllo del collegamento elettrico e dell'ossidazione
- controllo efficienza ed integrità
- controllo serraggio bulloni e viteria
- prova di funzionamento
- pulizia generale
- verifica corretto fissaggio

4. Manutenzione straordinaria dei quadri elettrici, delle linee, dei sostegni e degli apparecchi illuminanti:

Gli interventi straordinari, quali la sostituzione delle armature e riflettori (piatti), dei vetri e/o plexiglas, dei cavi di alimentazione e dei porta lampade, qualora siano rotti, inefficienti, arrugginiti o che comunque provochino l'irregolare funzionamento dell'impianto od imminente pericolo e rottura per la salvaguardia dell'incolumità pubblica potranno essere eseguiti, di volta in volta, direttamente dall'appaltatore qualora preventivamente concordati con l'Amministrazione e mediante presentazione di apposito preventivo necessario per l'impegno di spesa.

Sono da includersi tra gli interventi di manutenzione straordinaria la dipintura antiruggine e tinteggiatura dei pali in ferro, da eseguirsi con una mano di minio due mani di vernice tipo navale previa sabbiatura e lisciatura.

Sono esclusi dall'appalto, la riparazione e sostituzione di altre parti dell'impianto di illuminazione pubblica danneggiate a causa di atti vandalici, furti o altri eventi eccezionali.

5. Interventi straordinari di massima urgenza:

Gli interventi straordinari di massima urgenza verranno segnalati dall'Amministrazione o dall'Ufficio Tecnico Comunale, l'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità entro 12 ore dalla chiamata per la riparazione dei guasti all'impianto di illuminazione pubblica e per la messa in sicurezza dell'impianto danneggiato.

6. Installazione luminarie natalizie

Abbellimento di alcune strade urbane, nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio dell'anno successivo, mediante l'installazione di luminarie natalizie la cui tipologia, da scegliersi tra quelle in disponibilità alla ditta.

L'ubicazione ed il numero delle luminarie dovrà essere concordata con l'amministrazione comunale e comunque in numero sufficiente affinché venga garantito un minimo di decoro per tale periodo.

Il presente articolo costituisce una traccia delle operazioni richieste di manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, atte a garantire il corretto funzionamento degli impianti e il loro mantenimento in condizioni di efficienza. Essa costituisce una mera indicazione non esaustiva fornita dall'Amministrazione alla Ditta appaltatrice.

ART. 11 – ATTREZZATURE TECNICHE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta dovrà gestire il servizio con propri capitali, mezzi tecnici, materiali, attrezzi e macchine e quant'altro possa servire per lo svolgimento del servizio a regola d'arte.

L'appaltatore dovrà possedere la titolarità delle macchine utilizzate e le stesse devono essere dotate di cestello elevatore **DEBITAMENTE OMOLOGATO e REVISIONATO**, con uno sbraccio adeguato al tipo di armatura.

ART. 12 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ESECUZIONE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la prosecuzione del servizio a regola d'arte, il direttore dell'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'impresa, può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere ad una modifica delle prestazioni in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

2. Si applicano le disposizioni contenute all'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

3. I verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione devono essere controfirmati dall'esecutore e devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, non è ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 14 - PAGAMENTI

1. La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata mensilmente con rate di importo pari ad 1/30 dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA, dietro presentazione di apposita fattura.

2. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro giorni 15 dalla ricezione della fattura, previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione.

3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'esecutore. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall'art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n. 286 e dell'art. 118, commi 3 e 6 del Codice, l'emissione di ogni titolo di spesa è subordinata:

- all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'impresa affidataria del servizio e degli eventuali subappaltatori;
- qualora l'esecutore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore, entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente.

4. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall'Amministrazione alla sede legale dell'impresa sita in _____ via _____.

5. È facoltà dell'esecutore nel caso in cui l'ammontare delle rate mensili, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 c.c.

6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ciascuna rata mensile sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 207/2010. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale secondo quanto stabilito dal successivo art. 4, comma 3, del Regolamento.

7. Tracciabilità dei flussi finanziari - Tutti i movimenti finanziari generati dall'affidamento del servizio di che trattasi devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che deve riportare il CIG fornito dalla stazione appaltante secondo le disposizioni recate dall'art.3 della L. n.136 del 13.8.2010. La ditta aggiudicataria, pertanto, durante la durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto. Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 15 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. È ammessa la revisione periodica del prezzo del servizio, ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'art. 115 del d.lgs. 163/2006.

2. Entro il 30 settembre del primo anno di validità del contratto ed entro lo stesso termine con riferimento agli anni successivi, l'esecutore può inoltrare all'Amministrazione istanza di revisione del prezzo, allegando apposita documentazione comprovante detta variazione, costituita dalle pubblicazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice, o in mancanza, dagli indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente.
3. La prima variazione del prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici tra la data di presentazione dell'offerta e quella dell'istanza ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Per gli anni successivi, la variazione del prezzo è riconosciuta con le stesse modalità e nella medesima misura indicata ai precedenti commi, assumendo come base il prezzo oggetto dell'ultima revisione, ovvero quello iniziale nel caso in cui non sia intervenuta alcuna revisione.
5. Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un'apposita istruttoria, alla quale può partecipare l'esecutore.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » prevista dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006.
3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

ART. 17 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l'esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice.

ART. 18 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'ESECUTORE

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. Contratto e atti vari: spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto.
2. Manodopera: spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Appaltatore dovrà impiegare per l'espletamento del servizio personale idoneo, adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell'attività da svolgere.

4. Spese di cantiere: spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria ad esso affidati, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento.
5. Ripristini: al termine dei lavori l'Appaltatore si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico secondo le modalità previste e secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione.
6. Rapporti con altre ditte: l'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso all'impianto oggetto di affidamento.
7. Reperibilità: l'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque ora del giorno e della notte, nell'ambito della gestione del servizio di illuminazione pubblica.
8. Aggiornamento documentazione: l'Appaltatore ha l'obbligo di aggiornare entro due mesi prima della scadenza contrattuale gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto inerente ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio.
9. Ciascun intervento di manutenzione ordinaria e programmata (ordine di lavoro) dovrà essere indicato nella bolla di intervento, controfirmata dal personale dell'ufficio tecnico, nella quale dovrà essere indicato il materiale sostituito. A dimostrazione dell'effettiva: esecuzione settimanale del servizio e della sostituzione delle lampade a vapori di mercurio con quelle a vapori di sodio.
10. Sarà obbligo dell'Appaltatore il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta resteranno a carico dell'Amministrazione.

Sono invece da considerarsi a carico dell'Amministrazione le seguenti attività:

1. il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione;
2. la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;
3. il pagamento di eventuali altri oneri per l'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi.

ART. 19 - PERSONALE IMPIEGATO

1. Entro giorni 5 dalla sottoscrizione del contratto, l'impresa dovrà comunicare per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con le generalità complete, le rispettive qualifiche ed il numero di ore giornaliere che ciascun dipendente dovrà svolgere. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato entro giorni 5 da ciascuna variazione.
2. Per l'esecuzione del servizio, l'impresa esecutrice dovrà impiegare tassativamente personale alle proprie dipendenze, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.
3. L'Appaltatore è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e di tutta la normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica.
4. L'esecutore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, ad esibire il libro unico del lavoro ed il registro infortuni.
5. Il personale dell'impresa dovrà, nell'espletamento del servizio, indossare adeguate tute di lavoro. Ogni addetto dovrà inoltre esibire targhetta identificativa riportante le complete generalità.
6. Il personale dipendente, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi con scrupolo ad una condotta di massima gentilezza ed attenzione nei confronti della cittadinanza.

ART. 20 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Con cadenza periodica, e alle date stabilite dall'Amministrazione, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con il responsabile tecnico dell'impresa e con il soggetto incaricato dalla stazione appaltante per accertare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto.
2. Per le attività da eseguire settimanalmente l'impresa è tenuta a redigere apposito rapporto di intervento nel quale dovrà essere riportato il luogo di intervento, l'orario di inizio e il termine del servizio, la firma degli addetti che hanno prestato servizio.

ART. 21 - SICUREZZA

1. Non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.
2. L'esecutore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

ART. 22 - NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. Il servizio appaltato deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

ART. 24 - VARIANTI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 311 del d.P.R. 207/2010.
2. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.
3. Ai sensi dell'art. 311, comma 6, del d.P.R. 207/2010, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall'Amministrazione.
4. Ai sensi dell'art. 310 del d.P.R. 207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto, prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall'esecutore senza l'autorizzazione scritta del direttore dell'esecuzione preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
5. Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli interventi in aumento o in diminuzione disposti dal direttore dell'esecuzione per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al 5% e trovino copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

ART. 25 - SUBAPPALTO

1. Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 118 del d.lgs. 163/2006.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'esecutore abbia indicato all'atto dell'offerta la quota di appalto che intende subaffidare;
 - b) che l'esecutore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della quota del servizio affidata in subappalto;
 - c) che l'esecutore presenti una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione

deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c1) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalti pubblici, con riferimento alla natura e all'importo delle prestazioni da eseguire in subappalto;

c2) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla stessa Amministrazione una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste all'art. 38, comma 1, del Codice;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della l. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'esecutore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora si siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

5. L'affidamento di una quota del servizio in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Codice, l'esecutore deve praticare, per la quota di servizio affidata in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento.

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio e sono responsabili, in solido con l'esecutore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'esecutore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

d) il pagamento delle rate mensili dell'importo contrattuale è subordinato all'acquisizione di ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione;

e) l'esecutore dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

7. La quota di servizio affidata in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione del servizio oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dello svolgimento delle prestazioni.
2. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.
3. È posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

ART. 27 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. L'Amministrazione non effettuerà il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'esecutore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

ART. 28 - PENALI

1. Le inadempienze e le omissioni dell'impresa sono soggette alle seguenti penali:
 - € 30,00 per il mancato utilizzo da parte degli addetti al servizio della tuta da lavoro o del cartellino di riconoscimento;
 - € 100,00 per il ritardo immotivato di oltre quindici giorni sulla programmazione dell'intervento di manutenzione ordinaria e programmata.
 - € 200,00 per il ritardo immotivato oltre le 12 ore € 100,00 per gli interventi straordinari di massima urgenza e per l'installazione delle luminarie natalizie.
2. L'applicazione delle penali sarà comunicata all'impresa mediante raccomandata con A/R.
3. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'impresa.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'impresa.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 240, comma 22, del Codice, qualora, a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al 10% dell'importo originariamente stipulato troverà applicazione l'accordo bonario.
2. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'esecutore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

4. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In virtù del rinvio operato dall'art. 297 del d.P.R. 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del Codice, per quanto applicabili.

2. In caso di grave inadempimento dell'impresa alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione del contratto ritardi rispetto alle previsioni del cronoprogramma relativo al servizio di cui all'art. 10, l'Amministrazione dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta all'esecutore con raccomandata A/R.

ART. 31 - ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di omissioni o inadempienze accertate secondo i modi e i tempi previsti nel presente capitolato, è facoltà dell'Amministrazione far eseguire il servizio di pulizia ad altra ditta in danno dell'impresa esecutrice.

2. All'impresa esecutrice sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione

ART.32 - RECESSO

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio già eseguito, oltre il decimo dell'importo della parte di servizio ancora da svolgere.

ART. 33 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'esecutore:

a) le spese contrattuali;

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART.34 - FORO COMPETENTE

Le controversie non dirimibili bonariamente e per qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore, in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il contratto, verrà deferita all'Autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Cagliari.